



### Ordinanza n. 4 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio – Giudice relatore e redattore: Augusto Barbera  
*decisione del 14 gennaio 2021, deposito del 14 gennaio 2021*  
*Comunicato stampa del [14 gennaio 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso [n. 101 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

EMERGENZA SANITARIA – LEALE COLLABORAZIONE – SOSPENSIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA

#### **disposizioni impugnate:**

- intera [legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 09/12/2020, n. 11](#) (nonché, in particolare, artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. a)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonché 118 e 120 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

sospensione di efficacia della legge impugnata

Con ricorso notificato a mezzo pec e depositato il 21 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonché 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione.

La legge regionale impugnata, infatti, **disciplina la gestione regionale dell'emergenza epidemiologica indotta dalla diffusione del virus Covid-19** ma – secondo il Governo – fa questo creando un meccanismo autonomo ed alternativo di gestione dell'emergenza sanitaria, «cristallizzando con legge» una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire «esclusivamente in via amministrativa».

La materia trattata, infatti, sarebbe da ricondurre alla **competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale** (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), e di **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), oltre che a **principi fondamentali della materia tutela della salute**,

tali da imporsi anche all'autonomia speciale; tale assetto corrisponderebbe alla necessità di una **gestione unitaria della crisi**, di carattere internazionale, anche in ragione della allocazione delle funzioni amministrative, da parte del legislatore statale, secondo il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), e a seguito di una «parziale attrazione allo Stato»; inoltre, tale allocazione sarebbe stata rispettosa del principio di leale collaborazione, poiché i d.P.C.m. sono adottati sentito il Presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza delle Regioni.

Alla luce del **grave rischio per la salute pubblica** comportato dalla adozione di misure meno rigorose di quelle statali, l'Avvocatura dello Stato ha quindi sollecitato la **sospensione della legge impugnata**, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). A tale riguardo, la difesa della resistente ha rilevato che l'istanza sarebbe estremamente generica e che, comunque, non sussisterebbe alcun *periculum in mora*, posto che la Valle d'Aosta è attualmente tra le Regioni in "fascia cosiddetta gialla".

Nel provvedimento qui in esame, volto soltanto a decidere su detta istanza cautelare, la Corte osserva come, in primo luogo, vada riconosciuta la **sussistenza del *fumus boni iuris*** (ordinanza n. 107 del 2010), dato che la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.; in secondo luogo, rinviene anche i rischi «di un **grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico**» e «di un **pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini**» (art. 35 della legge n. 87 del 1953), poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale dettata nell'esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale in concreto adottate sulla base della normativa censurata.

La Corte, inoltre, rileva che, d'altra parte, i limiti propri dell'esame che è possibile condurre in fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute nella legge regionale impugnata, sicché la sospensione deve investire l'efficacia dell'intera legge reg. Valle D'Aosta n. 11 del 2020 nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è già fissata per l'udienza pubblica del 23 febbraio 2021.

*Antonio Riviezzo*